




Comune di ARESE

Provincia di Milano

*Regolamento Comunale per il
Servizio di Autonoleggio con Conducente*



Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 26.09.2002

Il Segretario Generale
(Dott. Giovanni Magrì)

IL SINDACO
(Gino Perferi)

Copia del 27.05.2002

INDICE

Titolo I Norme Generali

Articolo 1 : Definizioni del Servizio	pagina n.	3
Articolo 2 : Disciplina del servizio	pagina n.	3
Articolo 3 : Definizioni	pagina n.	3

Titolo II Modalità di esercizio

Articolo 4 : Criteri per lo svolgimento del servizio	pagina n.	4
Articolo 5 : Condizioni per l'esercizio del servizio	pagina n.	4
Articolo 6 : Trasferibilità delle autorizzazioni comunali	pagina n.	5
Articolo 7 : Casi particolari di trasferibilità delle autorizzazioni	pagina n.	6
Articolo 8 : Inizio, sospensione, modalità di gestione del servizio	pagina n.	6
Articolo 9 : Licenza d'esercizio e sua validità	pagina n.	6
Articolo 10 : Controllo sul servizio	pagina n.	7
Articolo 11 : Interruzione del trasporto	pagina n.	7
Articolo 12 : Trasporto Handicappati	pagina n.	7
Articolo 13 : Condizioni particolari del servizio	pagina n.	7
Articolo 14 : Tariffe	pagina n.	8
Articolo 15 : Responsabilità	pagina n.	8

Titolo III Caratteristiche degli autoveicoli

Articolo 16 : Caratteristiche delle autovetture	pagina n.	9
Articolo 17 : Caratteristiche interne	pagina n.	9
Articolo 18 : Attrezzature per trasporto bagagli	pagina n.	9
Articolo 19 : Targhe - Contrassegni	pagina n.	9
Articolo 20 : Pubblicità sulle autovetture	pagina n.	10

Titolo IV Assegnazione delle Autorizzazioni

Articolo 21 : Contenuti del bando	pagina n.	11
Articolo 22 : Requisiti per la partecipazione al bando	pagina n.	11
Articolo 23 : Titoli oggetto di valutazione	pagina n.	12
Articolo 24 : Conferenza permanente	pagina n.	12
Articolo 25 : Assegnazione e rilascio della licenza	pagina n.	13

Titolo V Norme di comportamento

Articolo 26 : Doveri del conducente in servizio	pagina n.	14
Articolo 27 : Doveri degli utenti	pagina n.	14
Articolo 28 : Reclami	pagina n.	15

Titolo VI Sanzioni

Articolo 29 : Sospensione	pagina n.	16
Articolo 30 : Revoca dell'autorizzazione	pagina n.	16
Articolo 31 : Decadenza dell'autorizzazione	pagina n.	17
Articolo 32 : Procedure ed effetti della sospensione e della revoca	pagina n.	17
Articolo 33 : Rinuncia alla licenza	pagina n.	17
Articolo 34 : Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca, decadenza	pagina n.	17
Articolo 35 : Irrogazione delle sanzioni	pagina n.	18
Articolo 36 : Sanzioni	pagina n.	18

Titolo VII Disposizioni finali

Articolo 37 : Addetti alla vigilanza	pagina n.	19
Articolo 38 : Perentorietà dei termini	pagina n.	19

TITOLO I Norme Generali

Articolo 1: Definizioni del servizio.

Il servizio di autonoleggio con conducente è il servizio che provvede al trasporto individuale o di gruppo di persone e svolge una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Il servizio è effettuato a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti, che avanzano richieste presso la rimessa del vettore.

Per rimessa si intende la località operativa dove inizia lo svolgimento dell'attività. Tale attività dovrà essere dichiarata ai fini dell'iscrizione della CCIAA.

Articolo 2: Disciplina del servizio.

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme contenute nella legge statale n. 21 del 15.01.1992 e nella legge regionale n. 20 del 15.04.95, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3: Definizioni.

Per Ufficio Competente si intende il Servizio Commercio del Comune di Arese.

Per "Autorità Comunale" o "Comune" si vuol definire la figura all'interno dell'Ente a cui, ai sensi della vigente normativa di legge e sulla base dello Statuto Comunale, sono attribuite le funzioni ex articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

TITOLO II Modalità di esercizio

Articolo 4: Criteri per lo svolgimento del servizio.

L'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, sulla base della disponibilità assegnata allo stesso dalla Regione Lombardia come previsto dall'art. 7 della Legge regionale n. 20/95 e s.m.i..

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15/1/92 n. 21 art. 7, comma 1, (e s.m.i.) i titolari di licenza per l'esercizio di autonoleggio con conducente possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m.i.;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
- d) essere imprenditori in tutte le forme del Codice Civile.

Nei casi di cui al precedente comma 3 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso dagli organismi di cui al precedente comma 3, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

E' vietato ai sensi dell'art. 8 della L. 21/92 in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di autorizzazioni per l'esercizio di autonoleggio e di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.

Art. 5: Condizioni per l'esercizio del servizio.

Per l'inizio dell'esercizio del servizio, il titolare dell'autorizzazione deve dimostrare:

- ◆ di essere proprietario della vettura o di averne la disponibilità in leasing;
- ◆ di aver stipulato assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, cose, animali trasportati conforme alla vigente normativa;
- ◆ di essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla vigente normativa, ed in particolare della legge n. 21/92 e della legge regionale n. 20/95 e s.m.i.;

L'autorizzazione, il certificato d'iscrizione a ruolo ed il presente regolamento comunale devono essere sempre tenuti a bordo del mezzo durante gli spostamenti.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare che può essere temporaneamente sostituito alla guida dell'auto, da un collaboratore familiare, quali il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis C.C. E' altresì consentito alle Società esercitare l'attività tramite un dipendente. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi purché siano iscritti nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei prescritti requisiti e nei seguenti casi:

- a. per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b. per chiamata alle armi;
- c. per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d. per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e. nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

Entro 24 ore dall'inizio deve essere data notizia della sostituzione al competente Ufficio Competente.

Art. 6 : Trasferibilità delle autorizzazioni comunali.

Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- A. Essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- B. Avere compiuto 60 anni;
- C. Essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio, per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente .

Il soggetto designato può acquisire la titolarità dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:

1. cittadinanza italiana ovvero di altro Stato dell'Unione Europea, nel qual caso l'interessato dovrà dimostrare di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. non avere riportato una o più condanne definitive a pene detentive complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
3. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 e s.m.i. presso la C.C. I.A.A. di Milano;
4. non essere stato, nel quinquennio precedente, titolare di licenza di esercizio taxi ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura.

Nel termine perentorio di anni due il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, e in mancanza di accordo fra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un terzo soggetto in possesso dei requisiti prescritti.

Durante questo periodo il servizio deve essere esercitato da un erede o da un suo sostituto; per giustificati motivi potrà essere autorizzata l'interruzione del servizio.

Qualora il trasferimento non venga perfezionato entro il biennio l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

L'Autorità Comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione atto fra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione sostitutiva di notorietà con cui vengono indicati gli eredi, o l'indicazione del terzo soggetto da parte di questi, deve essere depositata presso il competente ufficio comunale;
- c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 21/92 e L.R. n. 20/95 e s.m.i. e di quanto stabilito dal presente Regolamento.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza (vedi art. 9, comma 3, L. n. 21/92 e s.m.i.).

Art. 7: Casi particolari di trasferibilità delle autorizzazioni.

Il titolare di autorizzazione di esercizio con guida personale dichiarato permanentemente inidoneo alla guida di auto pubbliche può chiedere entro 1 anno dal verificarsi di tale evento, di trasferire la licenza a favore di un altro soggetto, in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento nonché dalla vigente normativa.

Se l'interessato entro tale termine non ha esercitato tale facoltà l'autorizzazione rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 8: Inizio, sospensione, modalità di gestione del servizio.

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Il titolare di autorizzazione di esercizio ha l'obbligo di comunicare, entro il termine di 30 giorni, le variazioni di indirizzo all'Ufficio Competente (Servizio Commercio ed Attività Produttive).

Articolo 9: Licenza d'esercizio e sua validità.

L'esercizio del servizio pubblico è subordinato ad autorizzazione comunale.

Detta autorizzazione è rilasciata dal Comune nel rispetto del contingente assegnato dalla Regione.

L'autorizzazione deve essere vidimata annualmente presso il competente ufficio, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia dichiarata la sussistenza delle condizioni di idoneità alla guida auto pubbliche, nonché il mantenimento dei requisiti previsti.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi e dal presente Regolamento.

Le autorizzazioni sono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'auto.

Il bando di cui al precedente comma viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Arese e sul BURL . Ne viene data notizia a mezzo di manifesti affissi negli spazi pubblici a ciò destinati nonché su un organo di stampa a diffusione locale.

Articolo 10: Controllo sul servizio.

Il controllo sul servizio di autonoleggio con conducente è esercitato dall'Amministrazione Comunale tramite l'Ufficio Competente e il Corpo di Polizia Municipale, secondo le rispettive competenze.

Articolo 11: Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 12: Trasporto handicappati

Il conducente ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria nell'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 13 : Condizioni particolari del servizio.

E' obbligatorio il trasporto, solo e sempre unitamente ai passeggeri, di valige e colli non eccessivamente ingombranti, che devono essere posti nell'apposito vano porta bagagli senza che l'autovettura si deteriori o insudici. Per eventuali risarcimenti dovuti per perdita o avaria delle valige e/o colli trasportati si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 2 della Legge n. 450 del 22/8/1985 e s.m.i.

Il conducente ha facoltà di rifiutare le richieste di servizio avanzate:

- da persone in stato d'ebbrezza in conseguenza all'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- da bambini non accompagnati da persona maggiorenne;
- da persone con animali di qualsiasi specie, salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 32;
- quando sussistano motivi di sicurezza.

L'attività deve essere svolta in modo da assicurare un idoneo servizio ai cittadini e/o alle aziende presenti sul territorio comunale fornendo agli stessi, ove possibile, una risposta prioritaria rispetto alle richieste provenienti dalle utenze esterne.

Articolo 14: Tariffe.

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla Giunta Comunale sentiti i titolari dell'autorizzazione.

Articolo 15: Responsabilità.

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, o qualora si verificano le condizioni stabilite dagli specifici articoli del presente regolamento, al suo collaboratore familiare o dipendente.

TITOLO III Caratteristiche degli autoveicoli

Articolo 16: Caratteristiche delle autovetture.

Le autovetture di servizio devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- 1) ad ogni autovettura adibita al servizio di autonoleggio con conducente sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente e a spese del titolare dell'autorizzazione;
- 2) i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di autonoleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi vengono individuati con apposito decreto del ministro dei trasporti;
- 3) i servizi di autonoleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap;

Articolo 17 : Caratteristiche interne.

a) Tappeti :

Il pianale deve essere ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico, impermeabile e lavabile;

b) Maniglie di sostegno :

Ai due lati del sedile posteriore devono essere applicate apposite maniglie di sostegno per i due passeggeri.

Articolo 18 : Attrezzature per trasporto bagagli.

Le auto pubbliche devono essere opportunamente attrezzate per il trasporto di bagagli.

Articolo 19 : Targhe – Contrassegni

Ad ogni autovettura devono essere apposte 3 targhe, riportanti il numero progressivo assegnato.

Dette targhe, del tipo stabilite dal Comune, devono essere acquistate dall'intestatario dell'autorizzazione e mantenute in stato di perfetta visibilità e leggibilità.

Le stesse devono essere collocate secondo le seguenti modalità:

- a. sul lato posteriore dell'auto, a sinistra della targa, verrà collocata quella con la scritta "Servizio pubblico";
- b. sul parabrezza anteriore, al lato del conducente;
- c. sul cruscotto a fianco del tassametro.

Articolo 20 : Pubblicità sulle autovetture.

Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Comunale sentito il parere della Conferenza di cui all'articolo 24.

TITOLO IV Assegnazione delle Autorizzazioni

Articolo 21: Contenuti del bando.

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- ◆ numero delle autorizzazioni da assegnare;

- ◆ elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- ◆ indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- ◆ indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- ◆ indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Conferenza di cui all'art. 24;
- ◆ schema di domanda per la partecipazione di concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Articolo 22: Requisiti per la partecipazione al bando.

I requisiti richiesti per la partecipazione al bando sono:

1. possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
2. possesso dell'iscrizione a ruolo dei conducenti della Provincia di Milano alla data del bando;
3. non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
4. non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27.12.1956 n. 1423;
5. essere iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della L.8.8.85 n. 443, per le imprese già esercenti l'attività, ovvero, l'impegno ad iscriversi qualora assegnatario di licenza
6. età non superiore ai 54 anni alla data del bando;
7. cittadini di uno degli Stati dell'Unione Europea, in possesso di idoneità morale;
8. non essere stato titolare nell'ultimo quinquennio di licenza taxi ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura;

Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia amministrativa.

Articolo 23: Titoli oggetto di valutazione.

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. 21/92 e s.m.i. ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.

Saranno inoltre oggetto di valutazione i seguenti titoli:

- ◆ conoscenza di una o più lingue straniere debitamente documentate;
- ◆ per i cittadini U.E. non italiani, possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ◆ attestato di primo soccorso;
- ◆ risultare iscritto alla data del bando alle liste di collocamento;

Articolo 24: Conferenza permanente

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio la Autorità Comunale prevede, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, la costituzione di una apposita Conferenza Permanente dei Servizi costituita da:

- a) dal Direttore Generale o suo delegato, nel caso in cui non si stato nominato il Direttore Generale, dal Segretario Generale; in funzione di Presidente;
- b) dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio ed Ambiente o suo delegato;
- c) dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- d) dal Responsabile Settore LL.PP. o suo delegato.

Il Presidente convoca almeno tre giorni prima la Conferenza e stabilisce l'ordine del giorno sulla base delle proposta del Responsabile del Settore Gestione del Territorio.

La Conferenza svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti dell'Amministrazione Comunale e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Funge da segretario redigente e referente il Responsabile del Servizio Commercio.

Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali la Conferenza svolge i seguenti compiti:

- (a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 26 ;
- (b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati al concorso;
- (c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati secondo l'art. 28 e redige la graduatoria di merito;
- (d) trasmette la graduatoria all'Autorità Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La Conferenza dura in carica quanto il Consiglio Comunale.

Quando per due sedute consecutive la Conferenza non abbia potuto operare per la mancanza di uno o più dei suoi componenti, l'Autorità Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Conferenza stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

Articolo 25: Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.

L'Autorità Comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Conferenza di cui all'art. 29, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.

Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di conducente per il servizio di autonoleggio. Le attività incompatibili sono definite tali dall'Autorità Comunale, sentito il parere della Conferenza di cui all'articolo 24.

TITOLO V Norme di comportamento

Articolo 26: Doveri del conducente in servizio.

I conducenti di auto pubbliche in servizio hanno l'obbligo di:

- ◆ vestire decorosamente;
- ◆ tenere un comportamento corretto nei confronti di chiunque;
- ◆ prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- ◆ mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

- ◆ mantenere in perfetta efficienza la strumentazione del veicolo;
- ◆ aiutare a salire le persone, e a caricare i bagagli, di cui sia consentito il trasporto;
- ◆ nel caso di portatori di handicap il conducente ha l'obbligo di agevolare la loro salita e provvedere alla sistemazione dell'eventuale carrozzella o nel bagagliaio o nell'interno dell'autovettura;
- ◆ trasportare eventuali animali domestici al seguito, a condizione che vengano rispettate le condizioni di cui all'articolo 169 del Codice della strada e successive modifiche e nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo 32;
- ◆ consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- ◆ tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chiunque ne faccia richiesta;
- ◆ assicurare il trasporto dei cani addestrati al servizio di non vedenti.

Al conducente di auto pubbliche in servizio è vietato:

- ◆ ammettere sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio se non con il consenso di queste. In tale ipotesi la corsa deve comunque considerarsi unica al fine del pagamento;
- ◆ tenere persone, animali e cose che non abbiano attinenza con il servizio;
- ◆ pretendere compensi oltre il prezzo pattuito;
- ◆ interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o, in caso di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- ◆ rifiutare il trasporto dei bagagli nei limiti di capienza del veicolo;
- ◆ rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Articolo 27: Doveri degli utenti.

Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell'auto pubblica ed al termine della corsa pagare l'ammontare della stessa.

Agli utenti inoltre è vietato:

1. fumare;
2. gettare oggetti dai veicoli;
3. aprire la portiera dell'auto verso la corsia di scorrimento;
4. danneggiare o sporcare l'autovettura;
5. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
6. trasportare oggetti o materiali che possono costituire pericolo.

L'inosservanza dei predetti divieti dà diritto al conducente, in deroga a quanto stabilito dal precedente articolo, di interrompere la corsa fermo restando l'obbligo per l'utente di corrispondere la somma fino a quel momento indicata sul tassametro e degli eventuali supplementi.

Articolo 28: Reclami.

Eventuali reclami sullo svolgimento dei servizi sono indirizzati al competente ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza.

TITOLO VI Sanzioni

Articolo 29: Sospensione.

L'autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a 6 mesi nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del codice della strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati indipendentemente dalle sanzioni amministrative da applicarsi per infrazioni a norma del presente regolamento;
- b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 36 comma 2 ;
- c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'art. 5 ;
- d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste dall'articolo 12 ;
- e) violazioni di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività taxi;

Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 3 della R.L. 20/95 e successive modifiche ed integrazioni comporteranno la sospensione da 1 a 90 giorni della licenza.

La durata delle sospensioni verranno determinate, sentita la Conferenza di cui all'art. 24, in rapporto alla gravità dell'infrazione connessa ed alla recidiva.

L'inottemperanza al provvedimento di sospensione entro il termine stabilito comporterà l'instaurazione di ulteriori procedimenti disciplinari nei confronti del titolare della licenza d'esercizio.

La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 30: Revoca dell'autorizzazione.

L'Autorità Comunale, sentita la Conferenza di cui all'art. 24, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti previsti dalla vigente legge;
- b) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di conducente di autonoleggio ai sensi dell'articolo 25 comma 3;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previsto dall'art. 6;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio adottati ai sensi dell'articolo 29 - lett. a,b,c,d, ed e, -;
- e) per uso dell'autorizzazione al di fuori delle forme previste dal presente regolamento;
- f) per motivi di pubblico interesse;

La revoca viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 31: Decadenza dell'autorizzazione.

L'Autorità Comunale sentita la Conferenza di cui all'art. 24 dispone la decadenza dell'autorizzazione per :

1. mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 8;
2. mancato rinnovo a causa del venir meno dei requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo 5;
3. Avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori così come stabilito dall'art. 5 L.R. 20/95 e s.m.e.i. .

La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 32: Procedure ed effetti della sospensione e della revoca dell'autorizzazione.

I provvedimenti di sospensione e di revoca delle autorizzazioni, devono essere preceduti da una diffida notificata all'interessato a regolare la propria posizione nei confronti delle norme regolamentari, ovvero ad astenersi dal persistere nella violazione delle norme stesse.

L'autorizzazione dichiarata sospesa o revocata è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notifica del provvedimento.

Il provvedimento di decadenza viene comunicato a mezzo di notifica con effetto immediato.

Articolo 33: Rinuncia all'autorizzazione.

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione licenza deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente Ufficio Competente.

Articolo 34: Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione.

Articolo 35: Irrogazione delle sanzioni.

Le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge n. 689/81 e s.m.i. .

Articolo 36: Sanzioni.

Le infrazioni alle norme del presente regolamento indipendentemente che costituiscano reato contemplato da leggi vigenti, sono così punite:

- 1) con sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto indicato nel successivo comma del presente articolo;
- 2) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della autorizzazione.

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'articolo 5 comma 2 sostanziata dalla mancanza della licenza a bordo del mezzo e del regolamento da Euro 51,65 a Euro 103,29;
- b) violazione dell'articolo 19 , relativo al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture da Euro 103,29 a Euro 206,58;
- c) violazione dell'articolo 5 comma 2 sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo da Euro 51,65 a Euro 103,29;
- d) violazione dell'articolo 9 relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione da Euro 103,29 ad Euro 206,58;
- e) violazione degli obblighi di cui all'articolo 26 comma 1 da Euro 103,29 a Euro 413,17;
- f) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 26 comma 2 da Euro 154,94 a Euro 464,81.

L'Autorità Comunale provvede ad aggiornare gli importi di cui al comma 2.

L'importo delle somme per le specifiche violazioni è determinato dagli agenti di Polizia Municipale.

TITOLO VII Disposizioni Finali

Articolo 37: Addetti alla vigilanza.

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale.

La Polizia Municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull' idoneità dei mezzi in servizio, certificandone l' idoneità o dettando le prescrizioni utili al suo ottenimento.

La vidimazione annuale delle licenze di cui all' articolo 12 è rilasciata previo parere della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione.

Le procedure di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 38: Perentorietà dei termini.

Tutti i termini del presente Regolamento sono stabiliti a pena di decadenza.